



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Cavenago di Brianza, come molti Comuni in Italia e nel mondo, ha introdotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2025, l'Imposta di Soggiorno per i turisti e i visitatori che vi soggiornano.

L'importo varia da € 1,00 a €. 2,00 a persona per notte, a seconda della tipologia della struttura, come da deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 06.11.2025.

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'Imposta di Soggiorno.

Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative all'imposta e alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'Imposta di Soggiorno finanzieranno interventi a beneficio del turismo, in particolare riguardo alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.

Rif: Delibera del Consiglio Comunale n. xx del 30.10.2025, Deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del gg.mm.aaaa.



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

ESENZIONI

1. Residenti del Comune di Cavenago di Brianza
2. Non residenti:
 - a) Minori fino al 18° anno di età, accompagnati da almeno un maggiorenne pagante;
 - b) Accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie sul territorio della Regione Lombardia, fino ad un massimo di 2;
 - c) Pazienti che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della regione Lombardia e relativi accompagnatori, fino a un massimo di 2 accompagnatori;
 - d) Persone con disabilità non autosufficienti, e loro accompagnatori, fino a un massimo di 2 accompagnatori;
 - e) Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano nel Comune per esigenze di servizio;
 - f) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) Cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, a cui è riconosciuto lo status di “profugo”, rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - h) Personale dipendente del gestore della struttura ricettiva;
 - i) Volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario nel territorio delle province di Monza e Brianza, Lecco e nella Città Metropolitana di Milano;
 - j) Ospiti presso strutture in gestione ad ONLUS.

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare, nella stessa struttura ricettiva.